



DETERMINAZIONE
N° 39 DEL 22/03/2023

COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE

PROVINCIA DI SIENA

SETTORE TECNICO

Oggetto:	DEMOLIZIONE DEGLI EDIFICI COSTITUENTI IL COMPLESSO DELL'ISTITUTO COMPRESIVO L. DA VINCI DI ABBADIA SAN SALVATORE - MAPPATURA AMIANTO E FAV - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO DI SPESA.
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il decreto del Sindaco n° 8 del 26/09/2022 con il quale è stato nominato il responsabile di posizione organizzativa per il settore Tecnico con l'attribuzione delle funzioni previste dall'art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000, dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e di ogni altro compito demandato o riservato dalla legge o dai regolamenti ai responsabili degli uffici e servizi;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 13 del 17/01/2023 con la quale si approvano la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento unico di programmazione) 2023/2025 ed il Bilancio di previsione per l'esercizio 2023/2025;

VISTA la delibera di G.C. n. 40 del 14/03/2023 avente per oggetto "Riaccertamento ordinario 2022";

PREMESSO che:

- a seguito dell'evento sismico del 31 ottobre 2002 in Molise ed in particolare al crollo della Scuola nel Comune di S. Giuliano di Puglia che, come è noto, ebbe conseguenze drammatiche, lo Stato Italiano decise di adottare misure straordinarie di intervento sul patrimonio edilizio scolastico esistente. .
- con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del maggio 2003 "primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica" si assumeva un provvedimento, anche in considerazione del carattere di urgenza, per fornire una mappa aggiornata del rischio sismico rispetto alla precedente classificazione che risaliva al 1982 e si prevedeva la possibilità di modificare la riclassificazione e la normativa in relazione alla sperimentazione ed applicazione con particolare riguardo agli edifici in muratura dei centri storici.
- l'ordinanza presentava un contenuto innovativo in quanto, rispetto alle precedenti norme era rivolta a recepire indirizzi da parte della comunità scientifica internazionale ed in particolare gli standard previsti dalla normativa europea prevedendo la progettazione e la verifica delle opere e delle costruzioni in zona sismica con metodo probabilistico agli stati limite e quindi in termini di accelerazioni al suolo;
- oltre a quanto sopra l'ordinanza prevedeva di avviare un'ulteriore significativa e strategica azione di riduzione del rischio sismico attraverso la preventiva valutazione di sicurezza degli edifici strategici e di quelli rilevanti in seguito alle conseguenze del collasso per tutti gli edifici costruiti precedentemente alle norme del 1984 da concludere entro 5 anni dalla data dell'ordinanza con obbligo a carico dei proprietari;
- per un'azione graduale nel tempo si prevedeva che il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le Regioni avrebbe definito un programma temporale di svolgimento delle verifiche sulla base delle risorse finanziarie disponibili, nonché la tipologia degli edifici e delle opere da verificare e le indicazioni per le verifiche tecniche da eseguire;
- attraverso un fondo per investimenti straordinari della P.C.M., con la finanziaria 2004 si avviava, tra l'altro, il processo per rendere disponibili le risorse al fine di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico;
- la R.T. ha proceduto con la programmazione delle attività d'indagine per la caratterizzazione sismica dei terreni nei quali sorgono gli edifici (VEL), alle attività d'indagine per la valutazione delle caratteristiche tecniche dei materiali utilizzati per gli edifici in cemento armato (VSCA) ed alla valutazione della vulnerabilità sismica per gli edifici in muratura (VSM);
- gli edifici comunali che, dopo la presentazione delle schede tecniche e di quelle conoscitive di livello zero, sono stati inseriti nei programmi sono i seguenti:

- Scuola Materna di Via I° Maggio
- Scuola Elementare e Media d Via della Pace
- Palestra Scuola elementare e Media di Via Trieste

DATO ATTO CHE:

- le verifiche eseguite hanno prodotto i seguenti risultati:

<u>EDIFICIO</u>	<u>Verifiche Statiche</u>	<u>Verifiche Sismiche</u>
Scuola Materna	Verificato	NON Verificato
Palestra Scuola Elem/Media	Verificato	NON Verificato
Scuola Elementare e Media	NON Verificato	NON Verificato

- per la Scuola Materna e per la Palestra, attraverso mirati interventi di miglioramento sismico è stato possibile un adeguamento dal punto di vista sismico;
- per la Scuola Elementare e Media in considerazione dell'elevato costo degli interventi necessari per un miglioramento/adeguamento del fabbricato, del costo degli interventi di manutenzione straordinaria necessari per rimodernare l'edificio, considerando anche la vita nominale restante del fabbricato e le caratteristiche dal punto di vista geologico del terreno, è stato deciso di delocalizzare la scuola ed è stato prevista una nuova costruzione in altro sito.

CONSIDERTO che da diversi anni il fabbricato abbandonato versa in uno stato di degrado e che la sua posizione centrale rispetto all'abitato, richiede un intervento che per la valutazione già fatta non può essere che la demolizione;

RITENUTO che la demolizione del fabbricato si inquadra in un progetto più ampio di "RIQUALIFICAZIONE AREA DEGRADATA EX SCUOLA ELEMENTARE E RIGENERAZIONE DI PIAZZA F.LLI CERVI", per il quale è stata presentata una scheda nell'ambito del masterplan 2021 della Regione Toscana;

VISTA la determinazione n. 242 del 20/12/2022 con la quale è stato affidato alla Società DEAM Ingegneria Srl, sede a Torin in corso Tassoni 79/41, l'incarico della progettazione articolata nei tre livelli previsti dall'art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dell'intervento di demolizione degli edifici costituenti il complesso dell'Istituto Comprensivo L. Da Vinci di Abbadia San Salvatore, per un importo complessivo di € 46.200,00IVA ed oneri previdenziali esclusi;

VISTA la determinazione n. 4 del 26/01/2023 con la quale è stata disposta l'efficacia del suddetto affidamento;

DATO ATTO che essendo gli edifici oggetto dell'intervento di demolizione costruiti nel periodo compreso tra il 1960-1970, laddove era comune l'impiego di amianto nei materiali costruttivi (a titolo indicativo: stucchi finestre scarichi coperture pavimentazioni ecc.), risulta necessario eseguire un censimento dei materiali pericolosi che dovranno essere preventivamente bonificati;

RITENUTO pertanto di dover affidare l'incarico ad un professionista esterno, mediante appalto di servizio di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici, di cui all'art. 3, comma 1, lettera vvvv), al fine di redigere un documento tecnico di mappatura MCA E FAV con indicazione dei punti di prelievo e certificati analisi;

VISTI:

- l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre, indicante il fine perseguito tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
- l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., che prescrive che le stazioni appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, con la facoltà, per le procedure di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), di procedere ad un affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico- professionali dove richiesti;

VISTO l'art. 37 del D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016 che detta la disciplina applicabile ai Comuni non capoluogo di Provincia per le acquisizioni di forniture, servizi e lavori in maniera diretta e autonoma, ovvero mediante ricorso ad aggregazioni e centralizzazioni delle committenze, nonché le rispettive soglie di riferimento;

DATO ATTO CHE:

- l'art. 1, comma 1, lett. a) della L. 55/2019 ha sospeso fino al 31/12/2020 il comma 4 del suddetto art. 37;

- l'art. 8 comma 7 del D.L. . n. 76 del 16/07/2020, convertito con modificazione con L. 120/2020 e modificato con D.L. 77/2021, convertito con modificazioni con L. 108/2021, ha prorogato la suddetta sospensione fino al 30/06/2023;

CONSIDERATO che questa stazione appaltante per l'acquisizione del servizio in oggetto può procedere direttamente e autonomamente;

DATO ATTO che l'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006 e s.m.i. stabilisce che le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del D. Lgs. 165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

DATO ATTO che la fornitura/servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie per le quali è obbligatorio il ricorso alle convenzioni quadro stipulate con Consip SpA ai sensi della vigente normativa e che non risultano attive convenzioni quadro presso centrali di committenza previste per legge in relazione ai beni e servizi necessari per perseguire le finalità indicate nella presente determinazione;

VISTO l'art. 1 del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni con L. 120/2020 e modificato con D.L. 77/2016, convertito con modificazioni con L. 108/2021, che prevede:

- al comma 2 lett. a) l'affidamento diretto di servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo inferiore a € 139.000,00, anche senza la consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del codice dei contratti pubblici e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;
- al comma 3 dell'art. 1 che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in relazione alla tipologia e l'importo del servizio da affidare, i requisiti di ordine speciale richiesti sono:

- abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, architetto, geometra o perito industriale edile, ovvero iscrizione al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti;

CONSIDERATO altresì che i requisiti di ordine generale previsti risultano essere:

- insussistenza cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- insussistenza condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e/o ulteriori divieti di contrarre con la pubblica amministrazione;
- rispetto dei protocolli di legalità sottoscritti dal Ministero dell'Interno per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata (il mancato rispetto costituisce causa, oltre ad esclusione dalla gara, anche la risoluzione del contratto);

CONSIDERATO che sulla base dei prezzi di mercato il corrispettivo per l'esecuzione dell'incarico, al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali, risulta così determinato:

- | | |
|--|------------------------|
| - mappatura MCAZ E FAV e relazione | € 11.000,00 (a corpo); |
| - analisi quantitativa amianto | € 120,00 (a campione); |
| - classificazione FAV | € 190,00 (a campione); |
| - classificazione rifiuto tab A/B e test di cessione | € 300,00; |

DATO ATTO l'incarico in argomento per le attività previste non può essere gestito in maniera separata dall'incarico principale di progettazione per ovvi motivi riconducibili alla convenienza economica, al rispetto delle tempistiche ed al coordinamento della fase di conoscenza e la progettazione;

RITENUTO di incaricare la Società DEAM Ingegneria Srl di eseguire la mappatura MCA e FAV all'interno degli edifici costituenti il complesso dell'Istituto Comprensivo L. Da Vinci di Abbadia San Salvatore;

EVIDENZIATO che l'importo complessivo per l'espletamento dei due servizi affidati alla ditta DEAM Ingegneria Srl è inferiore alla soglia stabilita dall'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2000 per l'affidamento diretto di forniture, servizi compresi quelli di ingegneria ed architettura e l'attività di progettazione;

CONSIDERATO CHE:

- la procedura di affidamento è stata svolta sulla piattaforma START della Regione Toscana;
- la Società di Ingegneria ha presentato tutta la documentazione richiesta ed ha offerto un prezzo complessivo di € 12.000,00 IVA ed oneri previdenziali esclusi;

VERIFICATO il possesso dei requisiti di ordine speciale nonché quelli di ordine generale sopra specificati;

DATO ATTO inoltre che ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata;

DATO ATTO che il CIG che identifica la procedura è Z3E3A55665;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 56, comma 6, del D. Lgs. 118/2011 e dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, l'impegno di spesa ed il correlato pagamento sono compatibili con i limiti di concorso degli Enti Locali al saldo di finanza pubblica, in quanto coerente con il contenuto del prospetto allegato al bilancio (Prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica);

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

- di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di affidare in via diretta, per le motivazioni esplicitate in premessa, alla Società DEAM Ingegneria Srl con sede a Torino in corso Tassoni 79/41, l'incarico della mappatura MCA e FAV all'interno degli edifici costituenti il complesso dell'Istituto Comprensivo L. Da Vinci di Abbadia San Salvatore, per un importo complessivo di € 12.000,00 IVA ed oneri previdenziali esclusi;
- di impegnare a favore della Società DEAM Ingegneria Srl la somma complessiva di € 14.771,69 imputandola come dettagliatamente indicato nello schema il calce;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
- di dichiarare l'insussistenza di conflitto di interessi tra ed il/i soggetto/i destinatario/i dell'atto ed il Responsabile del Procedimento/Responsabile di Area e che sono state rispettate le prescrizioni contenute nel piano triennale della corruzione e dell'illegalità e nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Abbadia San Salvatore;
- contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Regione Toscana con le modalità indicate nell'art. 120 del D.Lgs. 104/2010;

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed avrà immediata esecuzione.

Riferimenti Contabili

E/U	Anno	N° Imp.	Capitolo	Piano Fin./Siope	Cliente/Fornitore	CIG	CUP	Importo
U	2023	355	08011.03.1437030	U.1.03.02.11.999	DEAM INGEGNERIA SRL	Z3E3A55665		14.771,69

Il Responsabile del Settore
PETRUCCI ANTONIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto.